



Comune di Lazise

STATUTO

(approvato con deliberazioni del Consiglio comunale 6 luglio 1991, n. 42 e 17 dicembre 1991, n. 100,
modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 58 del 06.08.2009 e n. 12 del 18.03.2015)

INDICE

- ART. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI
- ART. 2 - FINALITA'
- ART. 3 - PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE
- ART. 4 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE
- ART. 5 - ALBO PRETORIO
- ART. 6 - STEMMA E GONFALONE

PARTE I - ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I - ORGANI ELETTIVI

- ART. 7 - ORGANI
- ART. 8 - CONSIGLIO COMUNALE
- ART. 9 - COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI
- ART. 10 - SESSIONI E CONVOCAZIONE
- ART. 11 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI
- ART. 12 - ATTRIBUZIONE DELLE COMMISSIONI
- ART. 13 - CONSIGLIERI
- ART. 14 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
- ART. 15 - GRUPPI CONSILIARI
- ART. 16 - GIUNTA COMUNALE
- ART. 17 - ELEZIONI E PREROGATIVE
- ART. 18 - COMPOSIZIONE
- ART. 19 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
- ART. 20 - ATTRIBUZIONI
- ART. 21 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
- ART. 22 - SINDACO
- ART. 23 - ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
- ART. 24 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
- ART. 25 - ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE
- ART. 26 - VICESINDACO

TITOLO II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I - SEGRETARIO COMUNALE

- ART. 27 - PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE
- ART. 28 - ATTRIBUZIONI GESTIONALI
- ART. 28 bis - INCARICHI A CONTRATTO
- ART. 29 - ATTRIBUZIONI CONSULTIVE
- ART. 30 - ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE E COORDINAMENTO
- ART. 31 - ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA
- ART. 32 - VICESEGRETARIO

CAPO II - UFFICI

- ART. 33 - PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI
- ART. 34 - STRUTTURA
- ART. 35 - PERSONALE

TITOLO III - SERVIZI

- ART. 36 - FORME DI GESTIONE
- ART. 37 - GESTIONE IN ECONOMIA
- ART. 38 - AZIENDA SPECIALE
- ART. 39 - ISTITUZIONE

TITOLO IV - CONTROLLO INTERNO

ART. 40 – PRINCIPI E CRITERI
ART. 41 – REVISORE DEL CONTO

PARTE II - ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 42 – ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

CAPO II - FORME COLLABORATIVE

ART. 43 – PRINCIPIO DI COOPERAZIONE
ART. 44 – CONVENZIONI
ART. 45 – CONSORZI
ART. 46 – ACCORDI DI PROGRAMMA

TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 47 – PARTECIPAZIONE

CAPO I - INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

ART. 48 – INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ART. 49 – ISTANZE
ART. 50 – PETIZIONI
ART. 51 – PROPOSTE

CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 52 – PRINCIPI GENERALI
ART. 53 – ASSOCIAZIONI
ART. 54 – ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
ART. 55 – INCENTIVAZIONE
ART. 56 – PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

CAPO III – REFERENDUM – DIRITTI DI ACCESSO

ART. 57 – REFERENDUM
ART. 58 – EFFETTI DEL REFERENDUM
ART. 59 – DIRITTO DI ACCESSO
ART. 60 – DIRITTO DI INFORMAZIONE
ART. 61 – IL DIFENSORE CIVICO

TITOLO III - FUNZIONE NORMATIVA

ART. 62 – STATUTO
ART. 63 – REGOLAMENTI
ART. 64 – ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE
ART. 65 – ORDINANZE
ART. 66 – NORME TRANSITORIE E FINALI

COMUNE DI LAZISE (VR)

(approvato con deliberazioni del Consiglio comunale 6 luglio 1991, n. 42 e 17 dicembre 1991, n. 100, modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 58 del 06.08.2009 e n. 12 del 18.03.2015)

STATUTO DEL COMUNE DI LAZISE

Art. 1

Principi fondamentali

1. La comunità di Lazise e Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della Legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso morale, civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla Amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dagli interessi relativi alla popolazione ed al territorio, con particolare riferimento alla dignità dell'uomo e della famiglia.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a. il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - b. la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c. il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d. la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - e. incentivazione della funzione educativa e didattica delle realtà istituzionali scolastiche esistenti sul territorio nonché la promozione di attività ricreative e sportive con particolare riferimento agli impianti ed ai servizi che ne permettono la pratica;
 - f. concorre a promuovere e diffondere la cultura della pace come diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, promuove la conoscenza e lo studio dei temi della solidarietà e della convivenza fra le genti; a tal fine realizza una convenzione con il Ministero della Difesa per l'impiego di obiettori di coscienza al servizio militare; si adopera affinché nei limiti posti dalla Costituzione e dalle Leggi ordinarie, venga evitato l'insediamento nell'ambito del territorio comunale di industrie, strutture, uffici, strumenti finalizzati alla ricerca, produzione e commercializzazione di ogni tipo di arma sia convenzionale, chimica, batteriologica e nucleare;
 - g. assunzione della famiglia quale risorsa e valore fondamentale per la predisposizione di programmi e servizi connessi;
 - h. riconoscimento dell'impegno formativo dei genitori, educatori ed animatori, favorendone l'iniziativa a ciò connessa.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie Finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Veneto, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Il Comune promuove inoltre rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali; tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggi.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per kmq 64,956 confinante con i comuni di Bardolino, Pastrengo, Bussolengo, Castelnuovo e con il Lago di Garda.
2. Nel palazzo civico, sede comunale, sono ubicati gli organi istituzionali dell'Ente, nonché gli uffici per la erogazione dei servizi.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale; Il Sindaco potrà comunque convocare il Consiglio Comunale in sede diversa in caso di inagibilità della sede comunale o per i problemi di notevole interesse pubblico, tali da presumere un afflusso consistente della cittadinanza.
4. La modifica della denominazione del capoluogo, delle frazioni e delle borgate, può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5

Albo pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretoria", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dello Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità della lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti ed avvisi di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di *questa*, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6

Stemma e gonfalone

1. I simboli ufficiali del Comune sono:
 - a. lo stemma;
 - b. il gonfalone;
 - c. il sigillo.
2. Lo stemma è costituito da uno scudo sormontato da corona, bisecato in senso longitudinale e recante da una parte una figura di drago rosso in campo giallo e dall'altra il campo quadrettato in bianco e blu.
3. Il gonfalone è costituito dallo stemma in campo azzurro.

4. Il sigillo, di forma circolare, al centro riporta lo stemma del Comune di Lazise, ed in corona la dicitura "Comune di Lazise- Communitatis Lacisiensis Sigillum".
5. La raffigurazione dello stemma deve essere stampata su tutta la carta da lettere destinata alla corrispondenza esterna, nonché in tutti gli atti e documenti rilasciati del Comune.
6. L'uso e la riproduzione di stemma e gonfalone per fini non istituzionali, possono essere concessi ad associazioni, Enti ed imprese operanti nel Comune, dal Sindaco sulla base degli indirizzi e criteri fissati dalla Giunta Comunale.

PARTE I - ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I - ORGANI ELETTIVI

Art. 7

Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 8

Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 9

Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle Finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
6. Spetta al Consiglio Comunale la designazione e la nomina dei Consiglieri Comunali chiamati a rappresentarlo in organismi istituzionali a cui il Comune partecipa.

Art. 10

Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate almeno cinque giorni prima della seduta; sono sessioni straordinarie quelle convocate almeno tre giorni prima della seduta; sono sessioni d'urgenza quelle convocate almeno ventiquattro ore prima della seduta.
3. Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono, tra l'altro iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art 32/2°, lettera a) e b) della Legge n. 142/90; so no straordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le voci relative a tutte le altre

competenze del Consiglio Comunale previste dall'art. 32 della Legge n. 142/90; sono d'urgenza quelle previste dall'art. 125 del Tulcp.

4. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
5. Gli adempimenti previsti dal 4° comma, in caso di dimissioni, sono assolti dal Sindaco in carica ed in caso di decadenza, rimozione o decesso, sono assolte dal Consigliere Anziano.

Art. 11

Commissioni consiliari permanenti e speciali

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
3. La Commissione ha facoltà di farsi assistere da esperti.
4. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste:
 - a. per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del 3° comma del presente articolo;
 - b. con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure di indagine.

La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 12

Attribuzione delle commissioni

1. Il Compito principale delle commissioni permanenti e l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni speciali e l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - la nomina del presidente della commissione;
 - le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
 - le forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 13

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che ha riportato la cifra individuata pili alta di voti (costituita dai voti di lista pili i voti di preferenza).

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate al Sindaco, che deve includere nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio. Le dimissioni sono efficaci dalla loro presentazione e sono irrevocabili dalla presa d'atto del Consiglio.

Art. 14

Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle deliberazioni, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
4. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite dal regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

Art. 15

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. *Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.*

Art. 16

Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Imprime la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle Finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

Art. 17

Elezioni e prerogative

1. La Giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla Legge, sulla base di un documento programmatico presentato al Segretario Comunale, almeno cinque giorni prima dell'adunanza del Consiglio.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non possono contemporaneamente far parte della giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1° grado.
4. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

Art. 18

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da sei Assessori.
2. N. 1 Assessore potrà essere nominato tra cittadini non Consiglieri purché eleggibili ed in possesso di documenti requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.
3. L' Assessore esterno partecipa al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 19

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Art. 20

Attribuzioni

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco;
 - c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alla determinazione del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) stabilisce le tariffe dei servizi secondo i criteri determinati dal Consiglio Comunale;
 - f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche riservate;
 - g) adotta i provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
 - h) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone;
 - i) propone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
 - l) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto;
 - m) fissa la data di convocazione dei comizi per referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento delle regolarità del procedimento;
 - n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione o Stato quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo Statuto ad altro organo;
 - o) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
 - p) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sulla attuazione dei programmi;

q) nomina i periti o professionisti esterni per la redazione di progetti, perizie o consulenze.

4. La Giunta altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

- a) decide, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati e fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio, in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
- b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale;
- c) determina, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberate dal Consiglio, sentiti i revisori del conto;
- d) recepisce, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio, i contratti di lavoro dei dipendenti degli Enti locali.

Art. 21

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche; nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta".
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento; il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.
6. il Sindaco ha facoltà di assegnare con suo provvedimento, a ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
7. L' Assessore che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive di Giunta, viene dichiarato decaduto secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 22

Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo della attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze all'ufficio.

Art. 23

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:
 - a. ha la rappresentanza generale dell'Ente;
 - b. ha la direzione unitaria ed il coordinamento della attività politico-amministrativa del Comune;
 - c. coordina l'attività dei singoli Assessori;
 - d. può sospendere l'adozione di atti oggetto di delega concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
 - e. impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - f. ha facoltà di delega assegnando con suo provvedimento, a ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate;
 - g. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta;
 - h. può concludere accordi con soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, sentita la Giunta;
 - i. convoca i comizi per referendum consultivi;
 - l. adotta ordinanze ordinarie;
 - m. rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - n. emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune, previa delibera della Giunta Municipale;
 - o. assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, previa delibera della Giunta Municipale;
 - p. approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali, previa delibera della Giunta Municipale;
 - q. adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni del Consiglio, della Giunta e del Segretario Comunale;
 - r. determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, e di altri Enti Pubblici, ai sensi del 3o comma dell'art. 36 della legge 8-6-1990, n. 142;
 - s. fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale l'atto di dimissioni perche il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della Giunta;
 - t. stipula in rappresentanza dell'Ente, i contratti già conclusi.

Art. 24

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:
 - a. acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b. promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c. compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d. può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
 - e. collabora con i revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle loro istituzioni;

- f. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune e quelle di cui fa parte, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 25

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:
 - a. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento; quando la richiesta è formulata dai Consiglieri provvede alla convocazione;
 - b. convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
 - c. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
 - d. propone argomenti da trattare e dispone con atto formale la convocazione della Giunta e la presiede.

Art. 26

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco e l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento; il Vicesindaco e l'Assessore che a tale funzione viene designato nel documento programmatico.
2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.
3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Titolo II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I - Segretario comunale

Art. 27

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, affidata al segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
2. Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni, e l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato; tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 28

Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario Comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportino attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.
2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:
 - a. predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute da organi elettivi;
 - b. organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
 - c. ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;
 - d. liquidazione di spese regolarmente ordinate;
 - e. presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;
 - f. adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche di rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
 - g. verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
 - h. verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
 - i. liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;
 - l. sottoscrizione dei mandati di pagamento.

Art. 28 bis

Incarichi a contratto

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata di Giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati gli incarichi a tempo determinato per prestazioni che richiedano un'alta specializzazione nonché per la copertura dei posti di responsabili di servizi o degli uffici nei limiti previsti dalla legge.”

Art. 29

Attribuzioni consultive

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.
2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai Singoli Consiglieri.
3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 30

Attribuzioni di sovrintendenza - direzione coordinamento

1. Il Segretario Comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Autorizza le missioni, dispone ed organizza le prestazioni straordinarie previa autorizzazione della Giunta Municipale, autorizza i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.
4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza; solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

Art. 31

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi; cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.
2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione dell' Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

Art. 32

Vicesegretario

1. E prevista la figura del vicesegretario, di livello direttivo e con funzioni direttive apicali.

Capo II - Uffici

Art. 33

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a. organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b. analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c. individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d. superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 34
Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, e articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 35
Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
3. il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
 - a) struttura organizzativo - funzionale;
 - b) dotazione organica;
 - c) modalità di assunzione e cessazione del servizio;
 - d) diritti, doveri e sanzioni;
 - e) modalità organizzative della commissione di disciplina;
 - f) trattamento economico.

Titolo III - SERVIZI

Art. 36
Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 37
Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 38

Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il Consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Consiglio Comunale (fuori dal proprio seno), tra col oro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 39

Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio dei servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1 o comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventive e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore; l'attività di detti organi sarà oggetto di apposito regolamento.

Titolo IV - CONTROLLO INTERNO

Art. 40

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente; e facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di

garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 41

Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

PARTE II - ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I - Organizzazione territoriale

Art. 42

Organizzazione sovra comunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali e non, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Capo II - Forme collaborative

Art. 43

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi e intese di cooperazione.

Art. 44

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta di componenti.

Art. 45

ConSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico ed imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 44, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 46

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle Finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 47

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini alla attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai singoli cittadini ed alle nuove famiglie inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano eventualmente la loro consultazione nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Capo I - Iniziativa politica ed amministrativa

Art. 48

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali e comunque nel rispetto delle disposizioni della legge e dell'apposito regolamento sulla partecipazione che verrà adottato dal Consiglio Comunale.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

Art. 49

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco petizioni o istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. La risposta alla petizione o istanza viene fornita dal Sindaco entro i termini previsti dall'apposito regolamento di cui al precedente articolo 48.
3. Le modalità della petizione od istanza sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione alla risposta, nonché adeguate misure di pubblicità all'istanza.

Art. 50

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 49 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione dell'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione; in quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 51

Proposte

1. N. 150 cittadini residenti aventi diritto al voto possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Capo II - Associazionismo e partecipazione

Art. 52

Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo articolo 55, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 53

Associazioni

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta ai soggetti interessati.

Art. 54

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini; tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: Finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio: il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 55

Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziario -patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativo secondo le forme regolamentari.

Art. 56

Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari possono, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Capo III - Referendum - diritti di accesso

Art. 57

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà, che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 20% del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 58

Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 59

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 60

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell' Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche di mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso dette norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 61

II difensore civico

1. Il Comune può prevedere con proprio regolamento l'istituzione dell'ufficio del "difensore civico" anche in consorzio con altri Comuni al fine della garanzia, dell'imparzialità e del buon andamento della Amministrazione Comunale stessa.
2. Compito del "difensore civico" è quello di segnalare, ad istanza di cittadini singoli o associati, oppure di formazioni sociali riconosciute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
3. Il difensore civico è eletto con voto a maggioranza dei Consiglieri assegnati, tra i cittadini italiani di provata esperienza e moralità ed imparzialità, che abbiano maturato i 30 anni di età e non superato i 75 anni, che abbiano sia la necessaria preparazione culturale che l'esperienza professionale nel campo giuridico - amministrativo.

Titolo III - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 62

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento Comunale; ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 10% dei cittadini residenti aventi diritto al voto, per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 63

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a. nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b. in tutte le altre materie di competenza comunale in cui sia ritenuto necessario.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni e regolamenti emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo chela deliberazione di adozione e divenuta esecutiva; i regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità; essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 64

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 65

Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all' Albo pretorio; durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e perle Finalità di cui al comma 2 dell'articolo 38 della Legge 8-6-1990, n. 142.
5. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati; la loro efficacia necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chilo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuate, essa deve essere notificata al destinatario; negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 66

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di Legge; da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto; fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la Legge e lo Statuto.